

244-403-780-1417-1628-2327-2576-2586-2610-bis-B-ter

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAMMOLA, PALUMBO, FLORESTA; LUCCHESI, FRONZUTI, GRILLO, OSTILLIO, SCOCA, TASSONE, D'ALIA, PAGANO, CARDINALE, BALOCCHI, COLLAVINI, FABRIS, ZACCHERA, BURANI PROCACCINI, FRAGALÀ, CASCIO, PIVA; PECORARO SCANIO; FRATTINI; VELTRI; VELTRI, SINISCALCHI, ORLANDO, PECORARO SCANIO, STAJANO, PETRELLA, BRANCATI, DI STASI, OLIVIERI, SICA, CAMBURSANO, FRAU, LUCIDI, LUMIA, MALGIERI, MANGIACAVALLLO, MASELLI, MIGLIORI, PISCITELLO, POLI BORTONE, POZZA TASCA, REPETTO, SCOZZARI, SOAVE, VALETTO BITELLI, PITTELLA, BIELLI; VELTRI, MALGIERI, SOAVE, COSTA, CAMBURSANO, SICA, LOMBARDI, OLIVERIO, LUMIA, GIACALONE, MANGIACAVALLLO, SCOZZARI, ORLANDO, NARDONE, SINISCALCHI, NIEDDA, REPETTO, BRANCATI, PISTELLI, FERRARI, MAGGI, OLIVIERI, DELBONO, CORSINI, ANGELICI, SCHMID, DI STASI, PETRELLA, PECORARO SCANIO, POZZA TASCA, PISCITELLO, NOVELLI, DANIELI; TREMAGLIA, FRAGALÀ; PISCITELLO, DANIELI, SCOZZARI

Disposizioni penali in materia di infedeltà
del mandatario e dell'amministratore

(Già articolo 21 della proposta di legge nn. 244-403-780-1417-1628-2327-2576-2586-2610-bis-B, stralciato, con deliberazione dell'Assemblea, il 13 luglio 1999)

NOTA: La proposta di legge n. 244-403-780-1417-1628-2327-2576-2586-2610-bis-B approvata, in un testo unificato, previo stralcio, dalla Camera dei deputati, il 21 gennaio 1998, è stata modificata dal Senato della Repubblica il 17 febbraio 1999. L'articolo 21, oggetto dello stralcio, è stato introdotto dal Senato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTT. 1-20.

.....
.....
.....

ART. 21.

(Disposizioni penali).

1. Dopo l'articolo 646 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 646-bis. — (*Infedeltà del mandatario*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mandatario o il rappresentante, il quale agisce contro l'interesse del proprio mandante o rappresentato o comunque in difformità dai propri doveri, gli procura un danno ingiusto per aver ricevuto per sé o per altri denaro o altra utilità o per averne ricevuto la promessa, è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace colui che dà o promette al mandatario o al rappresentante il denaro o l'altra utilità.

Si procede a querela della persona offesa ».

2. All'articolo 2631 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'amministratore unico o all'amministratore delegato che compie una operazione nella quale ha per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società ».

3. Dopo l'articolo 2631 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2631-bis. — (*Infedeltà dell'amministratore*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'amministratore che, avendo ricevuto per sé o per altri denaro o altra utilità, agisce contro l'interesse della società ovvero comunque in diffor-

mità dai propri doveri, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire seicentomila a lire cinque milioni.

Alla stessa pena soggiace colui che dà o promette all'amministratore il denaro o l'altra utilità ».

ARTT. 22-25.

.....
.....
.....

